

LA SETTIMANA IN BREVE

Notizie

FISCALE

02 IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili

04 ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica – Modello 2026

05 ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Visto di conformità

06 IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Base imponibile

AGEVOLAZIONI

07 AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

LAVORO

08 PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

10 Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Tasse e contributi di iscrizione alle università non statali - Limiti di detrazione - Anno 2025 (DM 30.12.2025)

Ai sensi dell'[art. 15](#) co. 1 lett. e) del TUIR, la detrazione IRPEF del 19% si applica in relazione alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso:

- Università statali (senza limiti di importo);
- Università non statali, in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell'Università e della Ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle Università statali.

In attuazione della disciplina in esame, con il DM [30.12.2025](#) (pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72), il Ministero dell'Università e della Ricerca ha individuato gli importi massimi detraibili dall'IRPEF lorda delle spese per la frequenza di Università non statali in relazione al periodo d'imposta 2025 (modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026), che differiscono rispetto a quelli stabiliti per gli anni dal 2021 al 2024. Rispetto al periodo d'imposta 2024 (secondo quanto stabilito dal DM 20.12.2024 n. [1924](#)), infatti, gli importi detraibili sono stati:

- ridotti per i corsi dell'area disciplinare "medica";
- aumentati per i corsi dell'area disciplinare "sanitaria";
- rimodulati per i corsi dell'area disciplinare "umanistico-sociale".

Obbligo di tracciabilità

Si ricorda che, per effetto dell'[art. 1](#) co. 679 della L. 27.12.2019 n. 160, dall'1.1.2020 la detrazione IRPEF del 19% sulle spese di istruzione universitaria spetta soltanto se il pagamento è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'[art. 23](#) del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Ammontare massimo delle spese detraibili per il periodo d'imposta 2025

Il DM [30.12.2025](#) ha individuato, in relazione al periodo d'imposta 2025, gli importi massimi detraibili al 19%, ai fini IRPEF, delle spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle Università non statali.

Per individuare tali importi viene fatto riferimento:

- a ciascuna area disciplinare di afferenza (distinguendo tra area medica, sanitaria, scientifico-tecnologica e umanistico-sociale), sulla base della classificazione contenuta in allegato al predetto DM;
- alla zona geografica in cui ha sede il corso di studio (distinguendo tra Nord, Centro, Sud e Isole).

Dunque, per l'anno 2025 l'importo massimo detraibile al 19% per le spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico delle università non statali è pari a:

- per l'area disciplinare "medica": 3.600,00 euro (fino al 2024 era 3.900,00 euro) per i corsi con sede nelle Regioni del Nord; 2.900,00 euro (era 3.100,00 euro) per il Centro; 2.650,00 euro (era 2.900,00 euro) per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "sanitaria": 4.100,00 euro (fino al 2024 era 3.900,00 euro) per i corsi con sede nelle Regioni del Nord; 3.100,00 euro (era 2.900,00 euro) per il Centro; 3.050,00 euro (era 2.700,00 euro) per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "scientifico-tecnologica": 3.700,00 euro per i corsi con sede nelle Regioni del Nord; 2.900,00 euro per il Centro; 2.600,00 euro per il Sud e le Isole;
- per l'area disciplinare "umanistico-sociale": 3.200,00 euro per i corsi con sede nelle Regioni del Nord; 2.750,00 euro (era 2.800,00 euro) per il Centro; 2.550,00 euro (era 2.500,00 euro) per il Sud e le Isole. La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2025, anche se riferite a più anni accademici.

Rientrano nelle spese detraibili, entro gli importi massimi di cui sopra, tra l'altro, le tasse di immatricolazione e iscrizione, le soprattasse per esami di profitto e laurea, la partecipazione ai test di accesso, ecc.

Delimitazione delle zone geografiche

Ai fini in esame, rientrano nella zona geografica:

- "Nord": la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l'Emilia Romagna;
- "Centro": la Toscana, l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il Lazio;
- "Sud e Isole": la Campania, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Corsi di dottorato, specializzazione, perfezionamento e master

Anche con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, la spesa massima detraibile al 19% per l'anno 2025 è definita dal DM [30.12.2025](#), che ha lievemente aumentato il limite rispetto all'anno 2024 (tranne che per le Regioni del Centro).

Per il periodo d'imposta 2025, la spesa detraibile è infatti pari a:

- 4.100,00 euro (3.900,00 euro per il 2024), per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Nord;
- 3.100,00 euro, per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Centro;
- 3.050,00 euro (2.900,00 euro per il 2024), per i corsi e i master aventi sede nelle suddette Regioni del Sud e delle Isole.

Con riguardo ai master universitari, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che un master erogato da un consorzio al quale un'università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di un'università privata (così, da ultimo, la guida di giugno 2025 "Tutti gli sconti in dichiarazione 2025 - Spese di istruzione", p. 6).

I medesimi limiti si applicano anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento tenuti presso l'università.

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario

Agli importi detraibili previsti dal DM [30.12.2025](#) deve essere sommato l'ammontare relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'[art. 3](#) co. 20 - 23 della L. 28.12.95 n. 549, e successive modificazioni.

Spese sostenute per i familiari

A norma dell'[art. 15](#) co. 2 del TUIR, le spese in esame sono detraibili anche se sostenute nell'interesse dei familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi del precedente art. 12.

Limitazioni per i possessori di redditi medio/alti

Alle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria sostenute nel 2025 che rientrano tra quelle detraibili nella misura del 19% ai sensi della lett. e) dell'[art. 15](#) co. 1 del TUIR si applicano:

- sia le disposizioni contenute nell'[art. 16-ter](#) del TUIR, che dall'1.1.2025 introducono nuovi limiti per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000,00 euro;
- sia quelle dell'[art. 1](#) co. 629 della L. 160/2019, che dall'1.1.2020 prevedono la parametrizzazione per i possessori di reddito complessivo superiore a 120.000,00 euro.

art. 1 DM 30.12.2025 Ministero dell'Università e della ricerca
Guida Agenzia Entrate giugno 2025

Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2026 - "Modificati gli importi massimi detraibili per la frequenza universitaria nel 2025" - Zeni

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Studenti" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Detrazioni IRPEF - Parametrizzazione al reddito complessivo (redditi superiori a 120.000 euro)" - Zeni A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Detrazioni IRPEF - Limite massimo di spesa detraibile (redditi superiori a 75.000 euro)" - Zeni A.

Casi & Strumenti del 26.3.2026, p. 317-436 - 'Speciale 730 2026 - Istruzioni commentate' - Arianna Zeni

Casi & Strumenti del 13.4.2026, p. - - 'Speciale REDDITI PF 2026 - Istruzioni commentate' - Pamela Alberti, Luisa Corso e Arianna Zeni

ACCERTAMENTO

Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2026 - Certificazioni uniche 2026 - Modalità di rilascio e relativi adempimenti dell'INPS (circ. INPS 3.4.2026 n. 40)

Con la circ. 3.4.2026 n. [40](#), l'INPS ha illustrato le attività svolte annualmente in qualità di sostituto d'imposta e riguardanti:

- l'elaborazione del conguaglio fiscale di fine anno;
- il rilascio della Certificazione Unica al sostituto;
- la contestuale trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Conguaglio fiscale di fine anno

L'INPS ha effettuato entro il 28.2.2026 il conguaglio tra:

- l'ammontare delle ritenute operate;
- l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti nel corso dell'anno d'imposta 2025, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti ai sensi degli [artt. 12](#) e [13](#) del TUIR.

Inoltre, l'Istituto ha:

- applicato dal mese di gennaio 2026 il prelievo del debito di imposta fino a capienza delle erogazioni in pagamento (in caso di incapienza, il recupero del conguaglio a debito è proseguito sulle erogazioni riferite ai mesi successivi);
- determinato, sul reddito prodotto nel 2025, le addizionali regionale e comunale, a saldo e in acconto.

Certificazione unica 2026

La Certificazione Unica 2026 elaborata dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta è stata messa a disposizione dei soggetti interessati dal 12.3.2026 ed è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate anche ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.

Modalità di rilascio della Certificazione Unica 2026 dell'INPS

La Certificazione Unica 2026 dell'INPS è accessibile dagli utenti in possesso di SPID (almeno di secondo livello), CNS, CIE 3.0 o eIDAS (nonché le residuali categorie di utenti per le quali è ancora consentito l'uso del PIN) dal sito istituzionale, utilizzando gli appositi servizi (i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia tali servizi possono delegare una persona di propria fiducia per l'accesso ai servizi *on line* e per le richieste presso gli sportelli INPS).

La CU può essere visualizzata e scaricata anche tramite l'applicazione "INPS Mobile", con l'apposito servizio "Certificazione Unica".

Al fine di assicurare il più ampio livello di accesso al servizio, l'INPS mette a disposizione anche modalità alternative per ottenere la CU. In particolare, il rilascio della CU 2026 può essere richiesto:

- con il servizio di "Prima accoglienza", accessibile senza prenotazione presso le Strutture INPS dove lo stesso è presente, oppure presso gli sportelli veloci e previa prenotazione dell'accesso in Sede;
- tramite PEC all'indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, allegando copia del documento di identità del richiedente (la CU verrà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente);
- tramite il servizio "Canale/sportello utenza fragile" per alcuni soggetti (ad esempio le persone con disabilità).

La Certificazione Unica 2026 può essere acquisita anche tramite:

- patronati;
- CAF;
- professionista compreso tra quelli abilitati all'assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.

L'intermediario deve identificare l'interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento (in caso di rilascio della CU a soggetto terzo, al quale l'interessato abbia rilasciato apposita delega, l'intermediario deve acquisire anche tale ulteriore delega).

La CU può essere spedita in modalità cartacea:

- alla residenza del titolare o dell'erede di soggetto titolare, dietro richiesta da effettuare tramite canale telefonico, posta elettronica ordinaria o PEC;
- all'indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell'Istituto con riferimento ai pensionati residenti all'estero.

È poi possibile ottenere la CU anche presso i Comuni e le altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto uno specifico protocollo con l'INPS.

Errori nella Certificazione Unica 2026

Nel caso in cui il contribuente dovesse rilevare errori o informazioni non corrette nella Certificazione Unica deve rivolgersi all'INPS che procederà alla correzione dei dati.

La rettifica può produrre la rideterminazione anche del conguaglio fiscale in capo al contribuente e viene resa nota all'interessato mediante comunicazione inviata dall'Istituto con il canale postale, via PEC oppure accedendo ai servizi fiscali presenti all'interno della propria area personale "MyINPS".

In questo caso il contribuente che si avvale della dichiarazione precompilata è tenuto a verificarne il contenuto aggiornandolo, se necessario, sulla base dei dati dell'ultima Certificazione Unica rilasciata dall'Istituto, come riportato tra le annotazioni della Certificazione stessa.

Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2026 n. 15707

Circolare INPS 3.4.2026 n. 40

Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2026 - "Definite le modalità di richiesta della Certificazione Unica 2026 dell'INPS" - Silvestro

Guide Eutekne - Lavoro - "Certificazione Unica" - Massara B.

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Visto di conformità - Visto di conformità leggero infedele - Dottore commercialista - Responsabilità solidale per le accise (Cass. 8.4.2026 n. 8845)

La responsabilità del commercialista con riguardo alle sanzioni può emergere a titolo di concorso con il contribuente ai sensi dell'[art. 9](#) del DLgs. 472/97, ove la condotta commissiva o omissiva del professionista determini un apporto materiale o psicologico nella violazione delle norme tributarie.

La previsione normativa può ricomprendere una vasta serie di fattispecie.

Stando all'ordinanza della Cassazione 8.4.2026 n. 8845, l'apposizione del visto di conformità c.d. leggero, ex [art. 35](#) co. 2 lett. a) del DLgs. 241/97, infedele, può determinare la responsabilità a titolo di concorso.

La Cass. 12.3.2026 n. [5635](#) ha di recente ravvisato il concorso esterno del commercialista che, seppure tenutario della contabilità del cliente, aveva trasmesso ma non predisposto la dichiarazione dei redditi in cui erano emerse deduzioni per l'intero ammontare di costi per gli acquisti di carburante, senza rispettare le percentuali di deducibilità imposte dalla legge.

Visto di conformità

I professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili ([art. 23](#) co. 1 del DM 164/99). Le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dal contribuente, oppure da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista ([art. 23](#) co. 2 del DM 164/99).

Il rilascio del visto di conformità di cui all'[art. 35](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97 (c.d. visto "leggero") infedele, determina una sanzione fissa in capo al professionista.

Infatti, l'apposizione del visto infedele determina la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro ([art. 39](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97, richiamato dagli [artt. 1](#) co. 574 della L. 147/2013 e 10 co. 1 lett. a) n. 7 del DL [78/2009](#), con riferimento, rispettivamente, alle imposte dirette e all'IVA). Tale sanzione si applica in relazione al visto rilasciato sui modelli REDDITI, IRAP, 770 e IVA, mentre è previsto un regime sanzionatorio specifico in relazione al visto di conformità sui modelli 730.

La pronuncia della Cassazione

L'ordinanza [8.4.2026](#) n. 8845 non ha avuto ad oggetto la sanzione suddetta per rilascio del visto infedele, bensì tale presupposto ha determinato la sanzionabilità del professionista per concorso esterno con applicazione della sanzione parametrata all'accisa.

La Suprema Corte ha spiegato che l'apposizione del visto infedele c.d. leggero implica un obbligo di verifica sostanziale di quanto è oggetto del medesimo visto in adempimento del dovere di diligenza qualificata ex [art. 1176](#) c.c.

Il rilascio del visto, infatti, "implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto".

Si osservi che nel caso oggetto della decisione emergeva un meccanismo fraudolento incentrato sul pagamento dell'accisa sui prodotti energetici tramite l'utilizzo in compensazione di falsi crediti IVA e che all'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA "aveva provveduto il contribuente, nella sua qualità di commercialista".

Occorre evidenziare che la debenza della sanzione a titolo di concorso, anche se viene richiesta ad entrambi i concorrenti, non determina una fattispecie di obbligazione solidale, bensì una responsabilità autonoma per un fatto illecito comune.

Solidarietà per l'imposta nel caso dell'accisa

Per altro e diverso profilo, il professionista è stato ritenuto coobbligato solidale con il contribuente per il pagamento dell'accisa su oli minerali ai sensi dell'[art. 2](#) del DLgs. 504/95.

Alla base di tale determinazione rileva il rilascio del visto di conformità falso, avendo attestato il professionista un credito IVA inesistente e utilizzato dal contribuente in compensazione per il pagamento dell'accisa.

La Cassazione ha fatto applicazione estensiva di un precedente principio in cui il funzionario doganale infedele è stato ritenuto obbligato al pagamento in solido dell'accisa con gli altri soggetti obbligati per legge, per aver concorso allo svincolo irregolare di prodotti alcolici dal regime di sospensione di accise (Cass. n. [21776/2020](#)).

La fattispecie è peculiare per le accise, diversamente, infatti, per le imposte dirette e per l'IVA non è prevista una responsabilità solidale per alcun soggetto che agevoli o renda possibile il mancato pagamento dell'imposta.

Il Quotidiano del Commercialista del 10.4.2026 - "Il commercialista risponde per concorso nella violazione se il visto è infedele" - Amato

Il Sole - 24 Ore del 10.4.2026, p. 35 - "Il visto leggero non esime il professionista dalle verifiche" - Ambrosi L. - Iorio A.

Italia Oggi del 10.4.2026, p. 37 - "Visto leggero solo per dire" - Ferrara D. Guide

Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Visto di conformità" - Negro M.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Sanzioni per gli intermediari" - Cissello A.

Cass. 8.4.2026 n. 8845

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Base imponibile - Operazioni permutative e dazioni in pagamento - Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) - Decorrenza - Novità del DL 38/2026

L'art. [1](#) del DL 27.3.2026 n. 38 ridefinisce la decorrenza temporale delle modifiche, apportate dalla legge di bilancio 2026 (L. [199/2025](#)), con riguardo alla base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento.

Base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento

L'art. [13](#) co. 1 del DPR 633/72 prevede che la base imponibile IVA di un'operazione sia costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi:

- gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione (sono escluse, però, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, regolarmente documentate, ex [art. 15](#) co. 1 n. 3 del DPR 633/72);

- i debiti o gli altri oneri verso terzi accollati al cessionario o committente.

Tale importo deve essere aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (es. sovvenzioni).

L'art. [13](#) co. 2 del DPR 633/72 individua alcune operazioni per le quali sono stabilite modalità particolari di determinazione della base imponibile IVA, fra cui rientrano anche le fattispecie dell'[art. 11](#) del DPR 633/72:

- operazioni permutative, ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre

cessioni di beni o prestazioni di servizi;

- dazioni in pagamento, ove è ceduto un bene o prestato un servizio per estinguere un'originaria obbligazione pecuniaria.

Nella formulazione anteriore alla modifica apportata dalla legge di bilancio 2026, l'[art. 13](#) co. 2 lett. d) del DPR 633/72 prevedeva che, per determinare la base imponibile IVA di queste operazioni, i corrispettivi fossero rappresentati "dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse".

Superamento del criterio rappresentato dal valore normale

Il riferimento normativo al valore normale non risulta del tutto aderente alla direttiva 2006/112/CE, interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Infatti, tale criterio può essere applicato solamente quando ricorrono le condizioni tassative previste dall'[art. 80](#) della direttiva 2006/112/CE, ossia per le operazioni verso beneficiari in rapporto ai quali esistano legami familiari o altri stretti vincoli di natura personale, vincoli gestionali, di proprietà, di associazione, finanziari oppure giuridici (*ex multis*, Corte di Giustizia dell'UE 19.12.2012 causa [C-549/11](#)).

Per allineare la disposizione interna alla normativa unionale, l'[art. 1](#) co. 138 della L. 199/2025 prevede che i corrispettivi delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento, di cui all'[art. 11](#) del DPR 633/72, siano rappresentati "dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni".

Decorrenza temporale del nuovo criterio

L'[art. 1](#) co. 139 della L. 199/2025 stabiliva che la novità normativa sopra descritta si applicasse per le operazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (1.1.2026).

Al fine di preservare gli assetti negoziali che si erano formati secondo la disciplina previgente, l'[art. 1](#) del DL 38/2026 modifica tale decorrenza temporale prevedendo che:

- le citate disposizioni in materia di base imponibile IVA si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dall'1.1.2026;

- sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente a tale giorno, nonché quelli adottati in conformità all'[art. 1](#) co. 138 della L. 199/2025 dall'1.1.2026 al 28.3.2026 (data di entrata in vigore del DL [38/2026](#)). Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.

art. 1 co. 139 L. 30.12.2025 n. 199

art. 1 DL 27.3.2026 n. 38

art. 13 co. 2 DPR 26.10.1972 n. 633

Il Quotidiano del Commercialista del 9.4.2026 - "Nuove regole sulla base imponibile IVA delle permutate solo per i contratti 2026" - Cinquepalmi

Il Quotidiano del Commercialista del 3.3.2026 - "Nuova base imponibile IVA della permuta incentrata sui costi" - Bilancini - Gazzera

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Permuta" - Mauro A., Cosentino C.

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Base imponibile IVA" - Gazzera M.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta transizione 5.0 - Nuovo credito d'imposta per comunicazioni presentate con esaurimento dei fondi - Novità del DL 38/2026 - Incremento della misura e introduzione di un contributo ad hoc - Novità del DL 42/2026

L'[art. 1](#) co. 1 lett. a) del DL 3.4.2026 n. 42, pubblicato sulla *G.U.* 3.4.2026 n. 78, interviene sull'[art. 8](#) del DL 27.3.2026 n. 38, incrementando il credito d'imposta, inizialmente previsto in misura pari al 35% di quanto richiesto, per le imprese che avevano presentato le comunicazioni per il credito d'imposta transizione 5.0.

La modifica recepisce l'annunciato incremento delle risorse destinate a tale misura.

Nuovo credito d'imposta per esaurimento delle risorse

L'[art. 8](#) del DL 38/2026, per effetto delle modifiche apportate dal DL [42/2026](#), prevede il riconoscimento del "nuovo" credito d'imposta, con una diversa misura, alle imprese che:

- hanno presentato le comunicazioni di cui all'[art. 38](#) co. 10 primo periodo del DL 19/2024;
- abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM 24.7.2024, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito d'imposta è ora previsto:

- in misura pari all'89,77% dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B alla L. [232/2016](#), e alle spese di formazione del personale (non è quindi più previsto il riferimento alle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione, come nella versione originaria della norma);
- nel limite di spesa di 1.302,30 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse su cui all'[art. 1](#) co. 770, secondo periodo, della L. 199/2025, con un incremento quindi di risorse rispetto a quanto inizialmente disposto (che erano fissate in misura pari a 537 milioni di euro).

In assenza di modifiche al co. 2 dell'[art. 8](#) del DL 38/2026, resta fermo il termine del 30.4.2026 entro il quale il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Restano inoltre invariate anche le modalità di utilizzo del nuovo credito d'imposta legato all'esaurimento delle risorse per Transizione 5.0, che è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97;
- presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati;
- senza applicazione del limite annuale ex [art. 1](#) co. 53 della L. 244/2007 per i crediti d'imposta agevolativi (250.000,00 euro), del limite generale ex [art. 34](#) della L. 388/2000 (2 milioni di euro), nonché del divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500,00 euro ex [art. 31](#) del DL 78/2010.

Tale credito non concorre, per espressa previsione, alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli [artt. 61](#) e [109](#) co. 5 del TUIR.

Contributo ad hoc per le rinnovabili

Il DL [42/2026](#) ha inoltre introdotto il nuovo co. 3-bis all'[art. 8](#) del DL 38/2026, che prevede, per le summenzionate imprese, un contributo *ad hoc* concesso in proporzione alle spese, risultanti dalle comunicazioni sopra citate, sostenute per:

- gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH);
- le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

Tale contributo non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.

Il contributo spetta comunque nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il MIMIT provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto.

Le disposizioni relative a tale contributo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il MIMIT.

art. 8 DL 27.3.2026 n. 38

Il Quotidiano del Commercialista del 4.4.2026 - "Sale all'89,77% il tax credit per le istanze Transizione 5.0 non soddisfatte" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti transizione 5.0" - Alberti P.

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - NASpl - Liquidazione anticipata – Novità della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) – Chiarimenti (messaggio INPS 7.4.2026 n. 1215)

Con il messaggio 7.4.2026 n. [1215](#), l'INPS è intervenuto in merito alla disposizione prevista all'[art. 1](#) co. 176 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), con cui sono state modificate le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpl disciplinata dall'[art. 8](#) del DLgs. 22/2015, richiedibile dal beneficiario come incentivo all'autoimprenditorialità.

Disciplina normativa

Secondo l'[art. 8](#) del DLgs. 22/2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpl può richiedere la liquidazione anticipata dell'importo complessivo della prestazione spettante, al fine di avviare un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale oppure per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

Nel merito, l'[art. 1](#) co. 176 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha dunque stabilito che per le domande di prestazione presentate a fare data dall'1.1.2026, l'erogazione della prestazione non avvenga più in un'unica soluzione, come previsto dalla previgente normativa, ma in 2 rate:

- la prima, in misura pari al 70% dell'intero importo;
- la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della NASpl e comunque non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, previa verifica della mancata rioccupazione (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale e per la quale ha richiesto la prestazione) o della titolarità di pensione diretta, eccetto l'assegno ordinario di invalidità.

Titolarità della pensione diretta e dell'assegno ordinario di invalidità

L'INPS chiarisce che, nell'ipotesi in cui il richiedente la prestazione di anticipazione della NASpl, al quale è stata erogata la prima rata pari al 70% dell'intero importo dovuto, diventi titolare di pensione diretta, allo stesso non verrà erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell'intero importo dovuto.

Se invece il titolare della prestazione di anticipazione della NASpl, già beneficiario della prima rata pari al 70% dell'intero importo dovuto, presenta la domanda di assegno ordinario di invalidità, lo stesso dovrà optare per una delle due prestazioni.

Nel caso in cui il soggetto opti per l'assegno ordinario di invalidità, la seconda rata dell'anticipazione della NASpl non verrà erogata.

Viceversa, se opta per la prestazione di anticipazione della NASpl, verrà erogata la seconda rata pari al residuo 30% dell'intero importo dovuto e il pagamento dell'assegno ordinario di invalidità verrà sospeso per tutto il periodo teorico di spettanza dell'indennità NASpl.

Successivamente, l'assegno ordinario di invalidità sospeso potrà essere ripristinato al termine del periodo teorico di spettanza della NASpl erogata in forma anticipata, qualora permanga la titolarità dello stesso.

Ipotesi di rioccupazione

L'INPS offre altresì alcuni chiarimenti in merito all'ipotesi in cui il soggetto beneficiario dell'anticipo della NASpl trovi una nuova occupazione.

Nel dettaglio, se il soggetto che richiede l'anticipo in questione si rioccupa con un rapporto di lavoro subordinato entro la fine del periodo di durata della NASpl o, se antecedente, entro il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora sia già stata erogata la prima rata (ossia il 70% dell'intero importo dovuto), non verrà liquidata la seconda rata pari al residuo 30% dell'intero importo dovuto.

In ogni caso, precisa l'INPS, resta immutata la disciplina generale prevista dall'[art. 8](#) co. 4 del DLgs. 22/2015, secondo cui il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpl è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta.

In altri termini, al ricorrere della citata ipotesi di rioccupazione, non solo non verrà erogata la seconda rata dell'intero importo dovuto, ma il beneficiario dell'anticipazione della NASpl sarà tenuto anche alla restituzione della prima rata (pari al 70% dell'importo) già corrisposta.

In tutti i casi, la mancata erogazione della seconda rata e la restituzione della prima non sono previste

nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il beneficiario ha sottoscritto una quota di capitale sociale utilizzando l'anticipo della NASpl.

art. 1 co. 176 L. 30.12.2025 n. 199

art. 8 DLgs. 4.3.2015 n. 22

Messaggio INPS 7.4.2026 n. 1215

Il Quotidiano del Commercialista del 8.4.2026 - "Il nuovo lavoro blocca l'anticipo della NASpl" - Mamone Italia

Oggi del 8.4.2026, p. 38 - "Naspi anticipata, stop con pensione o impiego" - De Lellis C.

Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali - NASpl" - Quintavalle R., D'Amato F.

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 16.2.2026 N. 56564

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - CREDITO D'IMPOSTA PER LE AREE SVANTAGGIATE - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA MEZZOGIORNO - Investimenti effettuati nel 2025 - Credito d'imposta aggiuntivo previsto dalla legge di bilancio 2026 - Approvazione del modello di comunicazione per la fruizione

L'art. 1 co. 448 - 452 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha previsto il riconoscimento di un credito d'imposta aggiuntivo a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno nel 2025.

In attuazione di tali disposizioni, con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le relative istruzioni per effettuare la comunicazione della sussistenza delle condizioni per beneficiare del suddetto credito d'imposta aggiuntivo.

Condizioni per la spettanza del credito d'imposta aggiuntivo

L'ulteriore credito d'imposta, pari al 14,6189%, è riconosciuto alle imprese che:

- hanno validamente presentato, nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno, effettuati dall'1.1.2025 al 15.11.2025 ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023 e dell'art. 1 co. 488 della L. 207/2024;
- non hanno ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della suddetta comunicazione integrativa, del credito d'imposta transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024.

Il credito d'imposta aggiuntivo del 14,6189% va ad aggiungersi al credito d'imposta riconosciuto nella misura del 60,3811% ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 12.12.2025 n. 570046, per un totale quindi del 75%.

Contenuto della comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Per accedere al credito d'imposta aggiuntivo, l'impresa beneficiaria deve presentare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione contenente la dichiarazione di non aver ottenuto il riconoscimento del suddetto credito d'imposta transizione 5.0.

Nel caso in cui il beneficiario, successivamente all'invio della suddetta comunicazione integrativa, abbia ottenuto, con riferimento ai medesimi investimenti, altre agevolazioni che comportino la riduzione del credito d'imposta spettante, nella comunicazione deve essere indicato l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa, rideterminato in diminuzione.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta aggiuntivo va presentata all'Agenzia delle Entrate:

- dal 15.4.2026 al 15.5.2026;
- in via telematica, utilizzando lo specifico modello approvato dal presente provvedimento e il software disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia;

- direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3 co. 2-bis e 3 del DPR 322/98.

Presentazione di comunicazioni sostitutive

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.

Annullamento della comunicazione presentata

Nel medesimo periodo i soggetti interessati possono annullare la comunicazione precedentemente trasmessa.

L'annullamento:

- riguarda esclusivamente la comunicazione relativa al credito d'imposta aggiuntivo previsto dalla legge di bilancio 2026, con conseguente decadenza dall'agevolazione;
- non riguarda la comunicazione integrativa trasmessa nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025.

Modalità e termini di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta aggiuntivo è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- dal 26.5.2026 al 31.12.2026, comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della comunicazione, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

Con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le istruzioni per la compilazione del modello F24.